

NUOVA CARTA DEI SERVIZI 2018

(approvata dal Comitato di Gestione EBAC n. 249 del 27.11.2017 a valere dagli eventi 2018)

REGOLAMENTO GENERALE

Art. 1 – Introduzione

A partire dal 1° luglio 2010, la “**Bilateralità**” prevista dagli Accordi e dai Contratti Collettivi dell’Artigianato è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non alle Associazioni di categoria firmatarie degli accordi medesimi in quanto eroga prestazioni di welfare contrattuale indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto all’interno dei CCNL artigiani e che rappresentano un diritto contrattuale di ogni lavoratore. L’impresa aderendo alla nuova bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo contrattuale nei confronti dei dipendenti. A tal fine i Consigli Direttivi di **EBNA** e del **FSBA** hanno deliberato in merito alla nuova contribuzione a cui devono attenersi le imprese ed i loro dipendenti al fine di ottenere le prestazioni previste dal Decreto Legislativo n. 148/2015.

Art. 2 - Campo di applicazione

Le aziende che devono aderire a **EBNA** e al **FSBA** sono, senza limiti dimensionali, tutte le imprese artigiane di cui al codice contributivo INPS **CSC 4**, e tutte le imprese che adottano un contratto dell’artigianato sottoscritto dalle seguenti confederazioni dell’artigianato (CONFARTIGIANATO - CNA - CASARTIGIANI - CLAAI) e dai sindacati confederali (CGIL CISL - UIL). Il contributo versato da diritto alle prestazioni previste dal D.Lgs. 148/2015 ed alle ulteriori prestazioni previste dalla contrattazione collettiva nazionale e regionale in favore dei lavoratori e delle imprese. Il contributo andrà versato per tutti i lavoratori dipendenti in forza (anche per frazione di mese) che sono impiegati a tempo pieno o parziale, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio. Altresì sono escluse le imprese che adottano CCNL dell’Edilizia.

Art. 3 - Quote e modalità di versamento

I versamenti mensili per aderire ad EBNA/FSBA sono distinti in due diverse tipologie :

1^ modalità

Aziende per le quali <u>non trovano applicazione</u> i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I° del D.Lgs. 148/2015	
Su F24, sezione INPS, con codice EBNA , per ciascun dipendente	Rigo unico dato dalla somma di € 7,65 + 0,45% della retribuzione imponibile previdenziale (a carico dell’azienda) + 0,15% della retribuzione imponibile previdenziale (a carico del dipendente) La quota fissa mensile di € 7,65 è dovuta per intero anche per i lavoratori con contratto part-time in quanto gli stessi usufruiscono in egual misura delle prestazioni.
Su DM10/UNIEMENS, con codice M980 , per ciascun dipendente	Quota di solidarietà del 10% di contribuzione su un imponibile mensile di € 2,27 (€ 0,23)

2^ modalità

Aziende per le quali trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I° del D.Lgs. 148/2015. Sono quelle imprese, sia artigiane che non, che applicano i CCNL dell'Artigianato, e che sono beneficiarie di trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I° del D.Lgs. 148/2015 (ad es. imprese industriali soggette a Cigo e/o Cigs, imprese artigiane dell'indotto con più di 15 dipendenti soggette a Cigs, etc.)	
Su F24, sezione INPS, con codice EBNA , per ciascun dipendente	€ 10,42 La quota fissa mensile di € 10,42 è dovuta per intero anche per i lavoratori con contratto part-time in quanto gli stessi usufruiscono in egual misura delle prestazioni.
Su DM10/UNIEMENS, con codice M980 , per ciascun dipendente	Quota di solidarietà del 10% di contribuzione su un imponibile mensile di € 5,04 (€ 0,50)

Le imprese aderenti verseranno su F24 la quota omnicomprensiva per la nuova bilateralità, e l'iscrizione si perfeziona tramite versamento mensile su modello F24, rigo unico, nella "Sezione INPS" con causale tributo **EBNA**. La quota ricomprende quanto destinato a **EBNA** e funzionamento **FSBA**, la sicurezza sul lavoro, le quote per la rappresentanza e le prestazioni che vengono erogate dagli Enti Bilaterali regionali nonché il loro funzionamento.

La retribuzione imponibile previdenziale sulle quali calcolare le quote variabili della contribuzione destinata al **FSBA** include anche le mensilità aggiuntive contrattualmente previste. In assenza di contribuzione imponibile previdenziale nel mese (es. maternità, infortunio, etc.) andrà comunque versata la quota fissa di € 7,65 per ogni dipendente.

La quota di solidarietà del 10% di contribuzione, prevista dalle legge 103/1991 (contributo di Solidarietà INPS con **codice M980**) è dovuta per la contribuzione di **€ 27,25 e € 60,50** annui rispettivamente per le imprese per le quali non trovano o trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I° del D.Lgs. 148/2015, ed è relativa alle prestazioni ed al funzionamento degli Enti Bilaterali regionali.

Le sole imprese per le quali trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal titolo I° del D.Lgs.vo 148/2015 proseguono a versare € 125,00 annui in applicazione dei CCNL e delle prestazioni loro erogate.

Art. 4 – Accesso alle prestazioni

Usfruiscono delle prestazioni e dei servizi dell'Ente, le imprese ed i relativi dipendenti che adottano i CCNL artigiani sottoscritti dai Soci fondatori dell'Ente (CONFARTIGIANATO - CNA - CASARTIGIANI - CLAAI - CGIL - CISL - UIL), anche in forma cooperativa ed i consorzi di cui alla normativa vigente, e che effettuano il regolare versamento mensile dei contributi di adesione.

Entro il 30 aprile di ogni anno, e comunque compatibile con i bilanci dell'EBAC, il Comitato di Gestione utilizzando anche le risorse residue degli anni precedenti apposterà, per ogni singola agevolazione prevista, appositi fondi.

Per ottenere le provvidenze previste dalla Carta dei Servizi dell'Ente, gli interessati, in base alle procedure del presente regolamento ed al verificarsi degli eventi ammessi a contributo, debbono presentare domanda all'EBAC sull'apposita modulistica.

Tutte le prestazioni, vuoi per i titolari vuoi per i dipendenti, saranno erogate solo ed esclusivamente se l'impresa sarà in regola con il versamento mensile di adesione all'EBNA/FSBA nei dodici mesi precedenti l'evento oggetto della richiesta della provvidenza. La regolarità di versamento dovrà essere mantenuta e altresì dimostrata fino all'atto dell'erogazione del contributo da parte dell'Ente, ovvero mantenere la titolarità di impresa aderente alla bilateralità e in regola con l'applicazione del CCNL.

Gli atti e le copie dei documenti prodotti per copia conforme, a corredo delle istanze di contributo, dovranno essere firmate per copia conforme all'originale dal titolare o dal consulente abilitato con allegata copia del documento di riconoscimento del titolare o del consulente, e potranno pervenire all'ente sia a mezzo raccomandata A/R o a mezzo PEC, oppure consegnate a mano.

Inoltre all'atto della presentazione dell'istanza alla domanda andrà acclusa la documentazione prevista in calce alle allegato domande.

La corresponsione dei contributi previsti dalla Carta dei Servizi avverrà tramite bonifici intestati alle imprese o ai dipendenti.

L'erogazione di tutte le prestazioni, benefici e sussidi dell'Ente potrà avvenire solamente nei limiti di disponibilità dei fondi specifici esistenti.

Il Comitato di Gestione è autorizzato ad utilizzare le risorse eventualmente residue a copertura di maggiori spese.

Art. 5 - Massimali ed esclusioni

Tutte le domande relative alle richieste per i fondi della Carta dei Servizi, dovranno pervenire all'EBAC, a pena di esclusione, entro tre mesi dal verificarsi dell'evento.

il tetto massimo che l'azienda potrà ricevere entro l'annualità, anche sommando le diverse richieste, ed escludendo gli Eventi Eccezionali non potrà superare l'importo di **€ 3.000,00**.

Il tetto massimo che ogni singolo dipendente potrà ricevere entro l'annualità, anche sommando le diverse richieste, ed escludendo gli Eventi Eccezionali, non potrà superare l'importo di **€ 3.000,00**.

Art. 4 – Anagrafe elettronica delle imprese

Presso l'Ente è istituita una anagrafe delle imprese, di proprietà dell'EBNA, nella quale sono memorizzate, in successione temporale, tutte le informazioni utili per il funzionamento dello stesso e le singole posizioni di diritto ed obbligo.

I dati individuali delle aziende saranno soggetti per chiunque, membro di organismo dell'Ente o collaboratore subordinato, al più rigoroso vincolo del segreto d'ufficio, anche ai sensi della vigente normativa sulla privacy, mentre potranno essere divulgabili i dati aggregati generali per territorio e settore.

Art. 5 – Contribuzioni categoriali

Contratti o Accordi collettivi regionali di secondo livello possono concordare una contribuzione a carico delle imprese finalizzata ad incrementare uno o più fondi.

Le entrate di cui sopra, saranno messe a disposizione dei vari fondi categoriali, dedotte le spese di funzionamento in proporzione alle entrate complessive.

PROVVIDENZE E PROCEDURE

CONTRIBUTI A FAVORE DEI DIPENDENTI

1. Eventi eccezionali – Fondo Eventi Eccezionale a favore dei dipendenti
2. Anzianità professionale aziendale di almeno otto anni
3. Borse di Studio e Formazione (per i figli dei dipendenti)
4. Acquisto testi scolastici di ogni ordine e grado (per i figli dei dipendenti)

5. Attività sportive (per i figli dei dipendenti)
6. Retta asilo nido
7. Contributo congedo parentale.

CONTRIBUTI A FAVORE DELLE AZIENDE

8. Eventi eccezionali – Fondo Eventi Eccezionali a favore delle aziende.
9. Formazione Apprendisti.
10. Assunzioni dipendenti per incremento occupazionale.
11. Adeguamento standard sicurezza e formazione sicurezza :
 - risanamento
 - macchine utensili
 - D.V.R.
 - partecipazione corsi di formazione
 - visite mediche
12. Utilizzazione fonti energetiche alternative.
13. Aggiornamento professionale.
14. **Contributo sostegno al credito (new)**
15. **Contributo per l'internazionalizzazione (new)**

CONTRIBUTI PER I DIPENDENTI

(1) FONDO EVENTI ECCEZIONALI

1) Tipologia dell'intervento.

La prestazione verrà erogata ai dipendenti che sono stati sospesi dal lavoro a causa di totale o parziale interruzione del ciclo lavorativo.

Le provvidenze vengono riconosciute nei seguenti casi :

- a. eventi atmosferici eccezionali che provochino danni documentati tali da richiedere la sospensione delle attività
- b. calamità naturali
- c. interruzione dell'erogazione delle fonti energetiche causata da fattori e soggetti esterni all'impresa
- d. incendio

2) Misura delle provvidenze.

L'EBAC interviene a favore dei lavoratori interessati con provvidenze indicate nelle seguenti misure e per anno solare :

- 80 % della retribuzione del dipendente in vigore al momento della sospensione fino ad un massimo di 100 ore.
- in caso di interventi pubblici il contributo sarà riproporzionato erogando fino alla concorrenza dell'80% della retribuzione del lavoratore al momento della sospensione, per un massimo di 100 ore annuali per dipendente.

L'EBAC corrisponderà le quote di propria competenza ai lavoratori, tramite bonifico attraverso le imprese.

3) Procedura.

Per richiedere il contributo il richiedente deve inoltrare domanda all'ente secondo i facsimili allegati. **(all. n. 1/A + n. 1/B + 1/C).**

Alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista in calce alle richieste.

Inoltre il titolare si impegna a far verificare quanto dichiarato, previa visita, sul luogo di lavoro, del Delegato di Bacino unitamente al personale dell'EBAC.

(2) ANZIANITA' PROFESSIONALE AZIENDALE

1. Tipologia dell'intervento.

Allo scopo di premiare la professionalità dei lavoratori, l'EBAC provvede ad erogare provvidenze a favore dei dipendenti che abbiano compiuto almeno otto anni di anzianità di servizio presso la stessa impresa ininterrottamente.

La trasformazione giuridica, il trasferimento e la cessione dell'impresa non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio.

2. Durata e misura delle provvidenze.

Per il dipendente che ha maturato una anzianità di servizio uguale o superiore a otto anni presso la stessa impresa è previsto il contributo dell'anzianità professionale aziendale. Tale contributo sarà pari, nella massima misura, a **€ 500,00 una tantum** nel corso della vita lavorativa del dipendente.

3. Procedure.

Per richiedere il contributo il lavoratore deve inoltrare domanda all'EBAC secondo il facsimile allegato (**all. n. 2**).

Alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista in calce alla richiesta.

(3) BORSA DI STUDIO E FORMAZIONE

1. Tipologia dell'intervento.

L'EBAC provvede ad erogare i seguenti contributi, per i figli a carico dei dipendenti che abbiano almeno un anno di anzianità di servizio presso la stessa ditta. I titoli devono essere acquisiti nell'anno di competenza al quale si riferiscono le domande e solo attraverso la frequenza di strutture statali.

- diploma scuola secondaria di primo grado con la media del 9 : contributo di **€ 400,00**.

- diploma scuola secondaria di secondo grado con la media di 70/100 : contributo di **€ 400,00**.

- diploma laurea magistrale e specialistica con la votazione minima di 100/110 : contributo di **€ 700,00**.

- corsi di formazione, master e corsi di lingua : contributi erogabile sul 50% delle spese sostenute fino ad un massimo di **€ 500,00** annue per nucleo familiare.

2. Misure delle provvidenze.

L'EBAC erogherà le suindicate borse di studio intestandole al genitore lavoratore tramite bonifico bancario.

3. Procedure.

Per richiedere il contributo il lavoratore deve inoltrare domanda all'EBAC secondo il facsimile predisposto dal Comitato di Gestione (**all. n. 3**).

Alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista in calce alla richiesta.

(4) ACQUISTO TESTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO

1) Tipologia dell'intervento.

L'EBAC provvede ad erogare contributi per l'acquisto di testi scolastici per i figli a carico dei dipendenti che abbiano almeno un anno di anzianità di servizio presso la stessa ditta.

2) Durata e misura delle provvidenze.

L'EBAC erogherà il 50% della spesa ammissibile fino ad un massimo di € 500,00 annue per nucleo familiare.

3) Procedure.

Per richiedere il contributo il lavoratore deve inoltrare domanda all'EBAC secondo il facsimile predisposto dal Comitato di Gestione (**all. n. 4**).

Alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista in calce alla richiesta.

(5) ATTIVITA' SPORTIVE PER I FIGLI DEI DIPENDENTI

1. Tipologia dell'intervento.

L'EBAC provvede ad erogare un contributo per la pratica delle attività sportive per i figli dei dipendenti che abbiano almeno un anno di anzianità di servizio presso la stessa ditta.

2. Durata e misura delle provvidenze.

Il contributo sarà erogato sul 30% delle spese ammissibili fino ad un massimo di € 500,00 annue per singolo dipendente.

3. Procedura.

Per richiedere il contributo il lavoratore deve inoltrare domanda all'EBAC secondo il facsimile allegato (**all. n. 5**).

Alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista in calce alla richiesta.

(6) RETTA ASILO NIDO PER I FIGLI DEI DIPENDENTI

4. Tipologia dell'intervento.

L'EBAC provvede ad erogare un contributo per il sostentamento della retta asilo nido per i figli dei dipendenti che abbiano almeno un anno di servizio presso la stessa ditta.

5. Durata e misura delle provvidenze.

Il contributo sarà erogato sul 30% delle spese ammissibili fino ad un massimo di € 500,00 annue.

6. Procedura.

Per richiedere il contributo il lavoratore deve inoltrare domanda all'EBAC secondo il facsimile allegato (**all. n. 6**).

Alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista in calce alla richiesta.

(7) CONGEDO PARENTALE

7. Tipologia dell'intervento.

L'EBAC provvede ad erogare un contributo per il dipendente che usufruisce del congedo parentale.

8. Durata e misura delle provvidenze.

Il contributo è quantificato in € 200,00 mensili da riproporzionare sulla base dell'orario di lavoro del dipendente, e sarà erogato per un massimo di sei mesi.

9. Procedura.

Per richiedere il contributo il lavoratore deve inoltrare domanda all'EBAC secondo il facsimile allegato (**all. n. 7**).

Alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista in calce alla richiesta.

CONTRIBUTI PER LE AZIENDE

(8) EVENTI ECCEZIONALI

1. Tipologia dell'intervento.

L'EBAC provvede ad erogare contributi alle imprese a fronte delle spese sostenute e dei danni subiti a seguito di eventi eccezionali derivanti da fattori esterni all'impresa, così come previsto dall'Accordo Interconfederale del 21.07.88 di cui al punto 7 :

- a. eventi atmosferici eccezionali che provochino danni documentati tali da richiedere la sospensione delle attività;
- b. calamità naturali;
- c. interruzione dell'erogazione delle fonti energetiche causata da fattori e soggetti esterni all'impresa;
- d. incendio.

Gli eventi, per dar luogo all'indennizzo, devono comportare la sospensione parziale o totale delle attività dell'impresa: pertanto la provvidenza non è subordinata alla sospensione o alla riduzione dell'orario di lavoro dei lavoratori dipendenti.

2. Durata e misura delle provvidenze.

Sono ammesse a contributo le spese sostenute nei sei mesi successivi all'evento, relative al primo ripristino del ciclo produttivo, nonché quelle conseguenti ai danni causati dall'evento alle strutture, immobili, macchinari e scorte.

Non è previsto, fra le spese ammissibili, il mancato reddito dell'impresa dovuto all'evento.

Il contributo è concesso nella misura del 20% delle somme ammesse e non potrà superare **€ 5.000,00**.

L'EBAC non interviene per gli eventi comportanti spese ammissibili inferiori a **€ 500,00**.

3. Procedure.

Per richiedere l'ammissione al contributo le imprese debbono inoltrare domanda all'EBAC secondo il fac-simile predisposto dal Comitato di Gestione (**all. n. 8**).

Alla domanda deve essere allegata la documentazione come da allegato.

Inoltre il titolare si impegna a far verificare quanto dichiarato, previa visita, sul luogo di lavoro, del Delegato di Bacino unitamente al personale dell'EBAC.

(9) FORMAZIONE APPRENDISTI

1. Tipologia dell'intervento.

In aggiunta al "Piano Formativo Individuale" l'EBAC eroga provvidenze alle imprese per lo svolgimento della formazione degli apprendisti nel contratto dell'apprendistato professionalizzante secondo quanto previsto dalle norme in materia e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro ed espletata esclusivamente dalle Parti Sociali costituenti l'EBAC o da agenzie formative da loro indicate.

2. Durata e misura delle provvidenze.

Il sussidio è concesso nella misura del 50% delle spese sostenute, e con un massimale di **€ 400,00** per dipendente. Detto contributo non sarà erogato in caso di interventi pubblici.

3. Procedure.

Per richiedere il contributo l'azienda deve inoltrare domanda all'EBAC secondo il fac-simile allegato (**all. n. 9**).

Alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista in calce alla richiesta.

(10) INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE

Questo contributo non è erogabile alle imprese che assumono il primo dipendente

1. Tipologia dell'intervento.

L'EBAC provvederà ad erogare contributi alle imprese che incrementino l'organico con assunzioni aggiuntive di dipendenti a tempo indeterminato e che non abbiano effettuato riduzione di personale nella relativa annualità **(fatto salvo il licenziamento per dolo del dipendente)**.

L'incremento occupazionale si verifica quando il numero di dipendenti a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre è superiore a quello degli stessi dipendenti a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio precedente.

Le imprese sono tenute a salvaguardare i livelli occupazionali per i 12 mesi successivi all'assunzione, pena il rimborso del contributo erogato.

E' preclusa la possibilità per le imprese di poter presentare più volte per lo stesso dipendente analoghe richieste di contributo già concesse.

2. Durata e misura delle provvidenze.

Il contributo è concesso, per ogni dipendente che ha concorso ad incrementare l'organico, nella misura massima di **€ 1.500,00** frazionato in tre annualità così distinte :

- 1) Per il primo anno **€ 500,00** calcolando l'importo moltiplicando i ratei mensili in dodicesimi per i mesi di assunzione maturati nell'annualità.
- 2) Per il secondo anno **€ 500,00** a patto che il dipendente sia ancora in forza alla ditta istante, che dovrà comprovare il suo mantenimento;
- 3) Per il terzo anno **€ 500,00** più la rimanente parte del primo anno, con la dimostrazione documentale, da parte della ditta, che il rapporto con il dipendente non si è interrotto.

Inoltre il contributo sarà concesso alle aziende che effettuino assunzione di personale femminile in sostituzione di dipendenti in maternità nelle seguenti misure :

- dipendente full time **€ 1.500,00 una tantum**;
- dipendente part time **€ 750,00 una tantum**.

Detto contributo sarà erogato solo per i 5 mesi di astensione obbligatoria.

3. Procedure.

Per richiedere il contributo l'azienda deve inoltrare domanda all'EBAC secondo il fac-simile allegato **(all. n. 10)**.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista in calce alla richiesta.

(11) ADEGUAMENTO STANDARD SICUREZZA E FORMAZIONE SICUREZZA

A) SICUREZZA - RISANAMENTO.

L'EBAC interviene con quote a favore delle imprese artigiane da liquidarsi nei seguenti casi:

- a) Miglioramenti della prevenzione degli infortuni sul lavoro attraverso l'adeguamento degli impianti alle normative vigenti (D.M. 37/08 – D.Lgs.vo 81/08)
- b) Contenimento della rumorosità negli ambienti di lavoro
- c) Contenimento delle emissioni in atmosfera
- d) Investimenti tesi ad una minore produzione di rifiuti
- e) Trattamento scarichi idrici
- f) Adeguamento HACCP – D.Lgs. 155/97
- g) Adeguamento strutture aziendali.
- h) Corso di formazione ai sensi del D.D. della Regione Campania n. 46 del 23.02.2005.

Le quote a carico dell'EBAC riconosciute alle imprese sono pari al 50% delle somme ammesse.

Il contributo erogabile ad ogni singola impresa non può superare l'importo massimo (al lordo delle ritenute fiscali) di **€ 1.500,00 (all. n. 11/A)**

L'importo minimo di spesa per singola domanda non può essere inferiore a **€ 500,00**.

B) SICUREZZA - MACCHINE UTENSILI.

L'EBAC interviene con quote a favore delle imprese artigiane da liquidarsi a fronte dell'acquisto di nuove macchine utensili in sostituzione e/o adeguamento di quelle obsolete, ed in ragione del contenuto di sicurezza presente nelle nuove attrezzature.

Le quote a carico dell'EBAC riconosciute alle imprese sono pari al 50% delle somme ammesse.

Il contributo erogabile ad ogni singola impresa non può superare l'importo massimo (al lordo delle ritenute fiscali quando applicate) di **€ 1.500,00 (all. n. 11/B)**

L'importo minimo di spesa per singola domanda non può essere inferiore a **€ 500,00**.

Per gli acquisti effettuati tramite contratto di leasing viene considerato il costo iniziale del bene.

C) SICUREZZA - REDAZIONE DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI (D.V.R.)

Il contributo è concesso qualora il documento sia redatto a titolo oneroso da una delle Parti Sociali costituenti l'EBAC o da agenzie formative da loro indicate, e sarà pari al 50% delle spese sostenute con un massimo erogabile di **€ 400,00 (all. n. 11/C)**.

D) SICUREZZA - PARTECIPAZIONE CORSI FORMAZIONE.

L'EBAC interviene con quote a favore delle imprese artigiane da liquidarsi a fronte di spese per partecipazione a corsi di formazione sulla sicurezza. Il contributo è concesso qualora le attività di formazione siano espletate dalle Parti Sociali costituenti l'EBAC o da agenzie formative da loro indicate. Il contributo sarà erogato fino ad un massimo di **€ 250,00** per dipendente **(all. n. 11/D)**.

E) SICUREZZA - VISITE MEDICHE

L'EBAC interviene con quote a favore delle imprese artigiane da liquidarsi a fronte di spese per le visite mediche obbligatorie del personale. Il contributo sarà erogato sul 50% delle spese ammissibili fino ad un massimo di **€ 100,00** annue per impresa **(all. n. 11/E)**.

Procedura.

Per richiedere i contributi per la sicurezza l'azienda deve inoltrare domanda all'EBAC secondo i fac-simili allegati.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista in calce alla richiesta.

(12) UTILIZZAZIONE FONTI ENERGETICHE ALTERNATIVE.

1. Tipologia dell'intervento.

L'EBAC provvederà alla concessione di un contributo, per ciascuna azienda che realizzi un investimento finalizzato all'installazione di un impianto energetico di tipo alternativo (fotovoltaico – eolico - etc.).

2. Durata e misura delle provvidenze.

Il contributo sarà concesso nella misura pari al 10% dell'investimento realizzato, fino ad un massimo erogabile di **€ 1.500,00**.

3. Procedura.

Per richiedere il contributo l'azienda deve inoltrare domanda all'EBAC secondo il fac-simile allegato **(all. n. 12)**.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista in calce alla richiesta.

(13) AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

1. Tipologia dell'intervento.

L'EBAC concederà un contributo per l'aggiornamento professionale dei datori di lavoro o dei loro dipendenti, in riferimento all'assolvimento di obblighi normativi.

2. Durata e misura delle provvidenze.

Il contributo è pari al 50% delle spese sostenute fino ad un massimo di **€ 500,00**.

3. Procedura.

Per richiedere il contributo il richiedente deve inoltrare domanda all'ente secondo il facsimile predisposto dal Comitato di Gestione (**all. n. 13**).

Alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista in calce alle richieste.

Le domande saranno esaminate secondo le procedure previste dal Regolamento Generale.

(14) SOSTEGNO AL CREDITO

1. Tipologia dell'intervento.

Il contributo che l'EBAC concederà è finalizzato all'abbattimento del costo che le imprese sostengono per l'onere dell'istruttoria (quando sia di esito positivo) al fine di ottenere finanziamenti finalizzati a processi di ristrutturazione e/o di investimenti per ampliamenti aziendali.

2. Durata e misura delle provvidenze.

Il contributo è concesso nella misura massima di **€ 250,00**.

3. Procedura.

Per richiedere il contributo il richiedente deve inoltrare domanda all'ente secondo il facsimile predisposto dal Comitato di Gestione (**all. n. 14**).

Alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista in calce alle richieste.

Le domande saranno esaminate secondo le procedure previste dal Regolamento Generale.

(15) INTERNAZIONALIZZAZIONE

1. Tipologia dell'intervento.

L'EBAC concederà un contributo alle imprese che abbiano sostenuto costi per la partecipazione ad azioni di internazionalizzazione non in proprio ma attraverso organismi pubblici o privati comunque riconducibili alle seguenti tipologie :

- affitto di aree e allestimento di fiere all'estero;
- materiale pubblicitario, cataloghi, brochure, inserzioni in lingua estera;
- spese di trasporto merci da esporre e spese assicurative;
- spese di interpretariato e traduzione;
- attività di consulenza professionali, studi di mercato e studi di fattibilità, realizzazione di siti e-commerce, offerti direttamente dagli organismi di aggregazione di impresa a cui l'azienda aderisce;
- spese per la realizzazione di "incoming" in Italia di delegazioni commerciali estere;

2. Durata e misura delle provvidenze.

Il contributo è concesso (una tantum) solo per un solo singolo intervento di cui sopra, fino ad un massimo di **€ 1.000,00 annue**.

3. Procedura.

Per richiedere il contributo il richiedente deve inoltrare domanda all'ente secondo il facsimile predisposto dal Comitato di Gestione (**all. n. 15**).

Alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista in calce alle richieste.

Le domande saranno esaminate secondo le procedure previste dal Regolamento Generale.

REGOLAMENTO PROCEDURE OPERATIVE F.D.I. Relativo all'iscrizione e contribuzione al Fondo Ditte Individuali

Art.1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di iscrizione e contribuzione al Fondo Ditte Individuali (F.D.I.) costituito presso l'Ente Bilaterale dell'Artigianato della Campania.

2. Il presente regolamento, così come i meccanismi di funzionamento del Fondo e le relative prestazioni hanno carattere sperimentale. Potranno pertanto essere ridefiniti a seguito delle valutazioni del CdG dell'EBAC, che effettuerà un monitoraggio annuale sull'andamento della raccolta ed il tiraggio delle provvidenze.

Art.2 - Iscrizione

1. L'adesione al Fondo Ditte Individuali è volontaria ed avviene tramite invio di apposita richiesta compilata su modulistica EBAC ed il pagamento della relativa quota di contribuzione di cui al successivo articolo 3.

2. Possono presentare domanda di adesione al Fondo gli imprenditori artigiani, i titolari, i legali rappresentanti, i soci ed i coadiuvanti delle imprese artigiane della Campania senza dipendenti.

In particolare:

a) per imprenditore artigiano si intende l'imprenditore in regola con i requisiti previsti dall'art. 2 della Legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato) e s.m.i., tenuto all'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane;

b) per soci delle imprese artigiane si intendono i soci delle aziende costituite ed esercitate secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato) e s.m.i., tenuti all'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane;

c) Per coadiuvanti degli imprenditori artigiani si intendono i familiari coadiuvanti (parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2° grado).

Art.3 - Contribuzione e regolarità contributiva

1. La quota annuale di adesione al F.D.I., approvata dal CdG dell'EBAC, ammonta ad **€150,00** complessivi, da potersi versare in un'unica soluzione entro il 30 marzo oppure in due rate da **€ 75,00**, la prima da versarsi entro il 30 marzo e la seconda entro il 30 settembre.

2. Per poter accedere alle prestazioni specifiche del F.D.I., è necessario che il richiedente risulti in regola con la contribuzione almeno per l'anno precedente la richiesta.

3. Qualora, dopo essere iscritto al Fondo, l'aderente ometta di versare la contribuzione per l'anno successivo, l'iscrizione decade. Si potrà procedere ad una nuova iscrizione al Fondo solo una volta trascorsi almeno tre anni dall'ultimo versamento annuale completo ed il recupero dell'intera contribuzione non versata nel periodo di vacatio.

4. Tuttavia, qualora il mancato versamento sia conseguenza della sospensione dell'attività aziendale, si potrà procedere a nuova iscrizione prima degli indicati 3 anni in caso di ripresa dell'attività e previo recupero del 50% dei contributi non versati nel periodo di vacatio. In tal caso, l'EBAC si riserva la possibilità di richiedere documentazione che attesti l'effettiva sospensione dell'attività che giustifichi la mancata contribuzione.

Art.4 - Procedure e modulistica

1. Le richieste di adesione devono essere compilate, a pena di nullità, sulla specifica modulistica EBAC (**all. 16**) scaricabile dal sito internet <http://www.ebac-campania.org> o reperibile presso la sede dell'Ente, o presso le sedi delle Organizzazioni Datoriali costituenti l'EBAC.

2. Le adesioni devono essere presentate/inviare, complete di tutte le informazioni richieste dal modello e di tutta la documentazione richiesta in allegato, presso:

E.B.A.C - Piazza Garibaldi n. 80 – 80142 NAPOLI

o alternativamente nei seguenti modi:

- a) di persona, a mezzo posta raccomandata AR,
- b) mezzo fax al 081.204700 - 081/5535405,
- c) a mezzo PEC all'indirizzo ebac.campania@pec.it.

3. Il versamento della contribuzione deve essere effettuato esclusivamente a mezzo bonifico bancario su apposito c/c EBAC:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI NAPOLI

IBAN: IT 13 W 07110 03400 000000007312

TITOLARE: E.B.A.C. - Fondo Ditte Individuali

CAUSALE:

- "Codice Fiscale del soggetto aderente - CONTRIBUTO FDI - anno di riferimento"

oppure, in caso di pagamento rateale:

- "Codice Fiscale del soggetto aderente - CONTRIBUTO FDI - rata 1 di 2 o 2 di 2 - anno di riferimento" .

Art.5 - Documentazione

1. Le domande di adesione dovranno essere accompagnate dalla seguente documentazione e dichiarazioni :

- Fotocopia del documento di identità dell'aderente, in corso di validità, sottoscritta in originale al margine;
- Fotocopia della ricevuta del primo bonifico bancario, sia esso relativo all'intera annualità o alla prima rata;
- fotocopia di visura camerale da cui si evinca lo status dichiarato (titolare, legale rappresentante, socio, coadiuvante).

L'EBAC si riserva di verificare il possesso dei requisiti di ammissione autocertificati dai richiedenti, adottando i provvedimenti del caso nell'ipotesi di dichiarazioni mendaci.

Art.6 - Prestazioni e massimali

1. Le prestazioni a cui gli aderenti al F.D.I. potranno accedere sono tutte quelle previste dalla Carta dei Servizi riservate alle aziende.

2. I relativi regolamenti e la modulistica sono disponibili sul sito internet <http://www.ebac-campania.org> o reperibili presso la sede dell'Ente, o presso le sedi delle Organizzazioni Datoriali costituenti l'EBAC.

3. Eventuali nuove prestazioni saranno introdotte con apposita delibera del CdG dell'EBAC a cui seguirà informativa diramata attraverso il portale dell'Ente.

Art. 7- Periodo di vigenza e pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 01.01.2018.

2. Il regolamento sarà pubblicato, completo di modulistica, sul sito <http://www.ebac-campania.org> e sarà promosso con un'apposita campagna di comunicazione.